

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3251}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAROLI

Presentata il 17 ottobre 1974

Immissione in ruolo degli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato compresi i non licenziabili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge è particolarmente atteso e si connota come provvedimento che cancella una discriminazione nel seno del corpo docente della scuola italiana. Infatti, mentre centinaia di migliaia di docenti già fruiscono dell'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e diverse migliaia di insegnanti e di assistenti della scuola materna già beneficiano della legge 19 luglio 1974, n. 349, con immissione nei rispettivi ruoli, il personale insegnante non di ruolo della scuola primaria, presumibilmente computabile in 15 mila unità e di cui trattasi nell'unito progetto di legge, costituisce l'unica categoria di docenti che non può beneficiare di provvedimenti speciali per l'immissione in ruolo.

Sono insegnanti con numerosi anni di servizio prestati senza demerito e spesso in sedi disagiate, di età non più giovane, che non hanno mai avuto la possibilità di lavorare con continuità didattica, costretti ad allontanarsi dalle proprie famiglie ad ogni tornata di assegnazione annuale delle sedi, sempre diverse rispetto a quelle ottenute in precedenza. La loro immissione in ruolo, così come prevista dall'articolo 1 dell'unito progetto, suppone un requisito soggettivo (l'inca-

rico) ed un presupposto oggettivo-tecnico (il servizio prestato). L'incarico deve essere a tempo indeterminato, con o anche senza la dichiarazione di non licenziabilità: la specificazione è intesa a sanare la precaria condizione di insegnanti incaricati che hanno perduto o che possono perdere l'incarico perché licenziabili. Per questo motivo il requisito del servizio, se non prestato nel 1974-75, è richiesto nel quadriennio 1974-75, perché col 1° ottobre 1974 ebbero inizio gli incarichi a tempo indeterminato in virtù della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Altro requisito fissato dall'articolo 1 è la frequenza ed il superamento dell'apposito corso abilitante: trattasi di una garanzia formale in ossequio all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione e di una occasione unica, per maestri anziani, di aggiornamento tecnico e professionale.

L'articolo 2 è in armonia con lo spirito della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del relativo decreto delegato (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419) in quanto provvedimenti che hanno recepito le ultime conquiste in materia di aggiornamento dei docenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato, con o senza dichiarazione di non licenziabilità, in servizio per almeno un anno nel quadriennio 1° ottobre 1971-30 settembre 1975, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1974 previa frequenza di apposito corso abilitante della durata di 60 giorni e superamento del relativo esame-colloquio finale.

ART. 2.

La commissione docente ed esaminatrice del corso di cui all'articolo precedente è composta ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 3.

Per la copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.